

#### REPUBBLICA ITALIANA

# Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

#### Il Presidente

ha pronunciato il presente

#### **DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 492 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

P. A. e C. L.- in qualità di esercenti la potestà parentale sul figlio minore P. N. - rappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio Discepolo C.F. DSCMRZ59M31A271A, presso il cui studio hanno eletto domicilio in Ancona, via Matteotti, 99;

#### contro

Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro *pro tempore* e Istituto d'Istruzione Superiore -OMISSIS- di Osimo, in persona del Dirigente scolastico *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e domiciliati per legge in Ancona, piazza Cavour, 29;

## per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- a) quanto al ricorso introduttivo:
- del verbale redatto in data 13 luglio 2016 relativo allo scrutinio finale per gli studenti che hanno sostenuto l'esame di riparazione del debito nel

mese di luglio presso l'Istituto d'Istruzione Superiore -OMISSIS- di Osimo di Osimo - con il quale il Consiglio della classe III, sezione B, ha disposto la non ammissione del figlio minore dei ricorrenti alla classe successiva;

- degli atti e dei provvedimenti con i quali il medesimo Consiglio di classe e/o i competenti organi scolastici hanno stabilito la esecuzione dei corsi di recupero nelle forme in cui essi sono stati effettivamente svolti e la esecuzione degli esami di recupero nei primi giorni di luglio 2016 nonché delle prove conseguentemente svolte e delle valutazioni attribuite;
- di ogni altro atto connesso, consequenziale o presupposto, tra i quali, per quanto occorrer possa, del verbale redatto in data 7 giugno 2016 relativo allo scrutinio del Consiglio della classe III, sezione B, con il quale è stata deliberata la sospensione del giudizio del figlio dei ricorrenti;
- b) quanto ai motivi aggiunti:
- di tutti gli atti e provvedimenti con i quali l'Istituto anzidetto ha dato esecuzione al decreto presidenziale in data 11 agosto 2016;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Rilevato che l'esigenza cautelare rappresentata con i motivi aggiunti è già stata soddisfatta con il decreto n. 256, in data 11 agosto 2016, con il quale è stata disposta la rinnovazione delle prove di Latino e Inglese "da effettuarsi – nei giorni che i competenti organi scolastici individueranno nell'ultimo periodo utile prima dell'inizio del prossimo anno scolastico - con docenti diversi da quelli che hanno effettuato la contestata valutazione";

Considerato che l'ammissione alla classe superiore presuppone ora la delibazione collegiale circa la sussistenza del *fumus boni iuris*;

Ritenuto di conseguenza che non sussistono i presupposti per l'adozione di una ulteriore misura cautelare monocratica;

Ritenuto inoltre di fissare – ai fini della trattazione collegiale della domanda cautelare presentata con i motivi aggiunti - la camera di consiglio del 21 ottobre 2016, nella quale l'istanza potrà essere discussa con il contraddittorio delle parti;

### P.Q.M.

Respinge la richiesta misura cautelare monocratica presentata dalla parte ricorrente con i motivi aggiunti.

Fissa per la trattazione collegiale dell'istanza la camera di consiglio del 21 ottobre 2016.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona il giorno 19 settembre 2016.

Il Presidente Maddalena Filippi

IL SEGRETARIO